

Fondi pensione a portabilità limitata

Trasferimento possibile solo dopo due anni, ma l'anticipo è consentito quando si cambia lavoro

Giuseppe Argentino

In via ordinaria è possibile trasferire l'intera posizione individuale maturata presso un fondo pensione dopo che una persona è rimasta iscritta a tale fondo per almeno due anni. A disporlo è l'articolo 14 del Dlgs 252/2005.

In via eccezionale, invece, il trasferimento è possibile anche prima, se vengono meno le condizioni che avevano consentito l'iscrizione al fondo. Questa circostanza ricorre normalmente quando un lavoratore dipendente - già iscritto a un fondo negoziale o a un fondo aperto ad adesione collettiva - conclude il rapporto di lavoro e, di conseguenza, non è più in grado di continuare a versare Tfr e contribuzione aggiuntiva al fondo. In questo caso sarà possibile trasferire il montante accumulato, anche prima che siano trascorsi due anni dalla data di iscrizione, se nel frattempo il soggetto instaura un nuovo rapporto di lavoro, con applicazione di un contratto dal quale derivi la possibilità di iscriversi a un diverso fondo di origine contrattuale.

Quando un lavoratore dipendente trasferisce il montante accumulato a un altro fondo, lo stesso articolo 14 prevede che l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro sia dovuto «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali». Ciò significa che, se un lavoratore sceglie di trasferire il proprio montante da un fondo di origine contrattuale a un fondo aperto ad adesione individuale, o a un Pip (piano indivi-

duale pensionistico), il datore di lavoro non sarà più tenuto a versare la contribuzione aggiuntiva a suo carico: una variabile non trascurabile da un punto di vista economico.

Prima di attivare le procedure del trasferimento, sarà necessario iscriversi a un nuovo fondo, comunicando poi la propria volontà al fondo di precedente iscrizione. Il trasferimento delle somme corrispondenti al montante maturato, che è esente da oneri fiscali, deve avvenire entro sei mesi dalla data della domanda.

Per facilitare le relazioni tra fondi, Abi, Ania, Assofondipensione, Assoprevidenza e Assogestioni - alla presenza del ministro del Lavoro, del presidente di Covip e del direttore generale di Mefop - hanno sottoscritto, il 24 aprile 2008, le Linee guida della gestione dei trasferimenti, che definiscono standard di comportamento omogenei. In particolare, riconoscono che il trasferimento può essere attivato prima che sia trascorso il periodo minimo di due anni di iscrizione a un fondo, anche in altre ipotesi:

- 1 se il fondo al quale si è iscritti viene sciolto;
- 2 quando un lavoratore, iscritto a un Pip o ad un fondo aperto ad adesione individuale, vuole iscriversi a un fondo negoziale o a un fondo aperto ad adesione collettiva in base alle possibilità offerte da una nuova attività lavorativa;
- 3 se, al momento del pensionamento, una persona vuole aderire a un fondo che eroga prestazioni in base a condizioni più favorevoli;
- 4 se un soggetto è iscritto a un Pip o a un fondo aperto che abbiano modificato «in

modo sostanziale» le caratteristiche del fondo, generando un peggioramento "rilevante" nelle condizioni economiche.

Le Linee guida stabiliscono inoltre che la domanda di trasferimento va presentata al "fondo cedente", vale a dire quello da cui si chiede il trasferimento della propria posizione individuale, verso un'altra forma di previdenza complementare, che viene definita "fondo cessionario". Il modulo per la domanda di trasferimento, reperibile sui siti internet dei vari fondi, è predisposto in modo standardizzato, così da facilitarne la compilazione.

In applicazione della normativa vigente, le Linee guida affermano che «il diritto alla libera portabilità della posizione individuale non può essere in alcun modo limitato dalle forme pensionistiche complementari», salva la sola applicazione di costi amministrativi, in cifra fissa, quantificati nella nota informativa.

Alcuni fondi negoziali prevedono il trasferimento senza spese se vengono meno le condizioni che consentivano l'iscrizione, mentre sono applicate spese di modesta entità, generalmente tra 20 e 30 euro, se c'è trasferimento volontario; diverso è il caso di fondi aperti e Pip, dove, accanto a previsioni di oneri contenuti, si registrano costi anche fino a 100 euro.

Quanto ai tempi, le Linee guida indicano modalità di azione che abbassano la soglia dei sei mesi dettata dalla normativa: in particolare, il fondo cedente comunica, entro 45 giorni, al fondo cessionario le informazioni relati-



Peso: 47%

ve alla persona interessata e le modalità di gestione delle risorse adottate. Il fondo cessionario comunica a sua volta, entro i successivi 45 giorni, l'accettazione a ricevere il trasferimento segnalando i propri dati identificativi, nonché le coordinate bancarie necessarie per trasferire le somme corrispondenti al montante accumulato.

Ricevuti i dati richiesti, il fondo cedente disporrà il trasferimento di quanto dovuto, nel più breve tempo possibile, al fondo cessionario, che accrediterà le somme

trasferite sulla posizione individuale della persona interessata, alla quale il fondo cedente avrà comunicato l'avvenuto trasferimento.

L'operazione prevede dunque una serie di adempimenti e scambi di informazioni, dettando tempi certi, tali da fare ragionevolmente ipotizzare che essa possa essere perfezionata prima del termine di sei mesi dettato dalla normativa.

Infine, nel caso in cui un fondo non ritenga possibile il

trasferimento, esso dovrà informare l'altro fondo e la persona interessata con una comunicazione motivata.

LA PERDITA

Con il montante su un «Pip» o su una forma aperta individuale, viene meno la contribuzione aggiuntiva a carico del datore

ATTENTI A...



UN ANNO PER FONDINPS

Il trasferimento del montante individuale da «FondInps» può avvenire anche solo dopo un anno di permanenza. La condizione di "miglior favore" è dovuta al fatto che a FondInps non ci si può iscrivere direttamente, ma ci si trova iscritti d'ufficio se – non avendo comunicato al datore, entro sei mesi dall'assunzione, la scelta tra Tfr e previdenza complementare – si è formato il silenzio assenso, per cui il Tfr va comunque destinato a un fondo pensione. Se non c'è un fondo negoziale di riferimento, il datore deve versare il Tfr a FondInps. È però possibile trasferire il montante prima che sia trascorso un anno, se nel frattempo si è costituita una forma collettiva cui il lavoratore può aderire.

I passaggi

DA QUADRO A DIRIGENTE



IL CASO

Il dipendente di un'industria chimica – in qualità di quadro – ha saputo che sarà promosso dirigente entro l'anno. Attualmente è iscritto al fondo negoziale Fonchim. Dopo il passaggio a dirigente potrà conservare l'iscrizione a Fonchim o sarà tenuto a iscriversi a un altro fondo?

LA SOLUZIONE

A Fonchim possono iscriversi operai, impiegati e quadri delle industrie chimico-farmaceutiche e affini. Quando il quadro diventerà dirigente potrà iscriversi a Previndai, fondo negoziale per i dirigenti d'industria, e trasferirvi il montante maturato presso Fonchim

TRA FONDI NEGOZIALI



Una dipendente iscritta al fondo negoziale Cometa, istituito per i lavoratori delle imprese metalmeccaniche, si licenzia e sceglie di rimanere iscritta al fondo, pur senza proseguire nei versamenti. Dopo circa un anno trova lavoro in un'azienda commerciale: quali scelte potrà operare?

La lavoratrice potrà iscriversi al fondo negoziale Fonte, per i dipendenti del settore commercio. Perfezionata l'iscrizione, potrà chiedere a Cometa di trasferire a Fonte il montante accumulato: in questo caso Cometa effettua l'operazione senza spese

DA FONDO NEGOZIALE A PIP



Un lavoratore è iscritto da tre anni al fondo negoziale Cooperlavoro, istituito per i lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative di lavoro. Un amico gli ha proposto di trasferire il montante a un piano individuale pensionistico, perché sta facendo registrare rendimenti interessanti. Ne avrà convenienza?

Il trasferimento è possibile, però il lavoratore non potrà più fruire della contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda. Nella scelta andranno inoltre confrontati i costi dei due fondi, tenendo infine presente che i rendimenti prodotti in passato potrebbero non riprodursi in futuro



Peso: 47%

**DA FONDO APERTO
 A NEGOZIALE**



Una studentessa, iscritta a un fondo aperto dal padre – che ha dedotto fiscalmente la contribuzione versata per conto della figlia a carico – ha trovato lavoro come impiegata in un'impresa del settore del mobile, con la possibilità di iscriversi al fondo negoziale Arco. Quale scelta potrà fare?

La lavoratrice può continuare a versare al fondo aperto la contribuzione, che dedurrà fino a 5.164,57 euro all'anno, destinandovi anche il Tfr. Oppure può devolvere Tfr e contribuzione aggiuntiva ad Arco, beneficiando della contribuzione extra del datore

**DA DIPENDENTE
 A «PARTITA IVA»**



Un dipendente, dopo anni di lavoro con iscrizione al fondo negoziale di categoria, si è messo in proprio e ha aperto una partita Iva. Ha scelto di iscriversi a un fondo aperto: entro quanto tempo dovrà trasferirvi il montante accumulato presso il fondo negoziale?

La legge non prevede un termine entro il quale attivare un trasferimento tra fondi. Si ritiene tuttavia conveniente procedere alla svelta perché rimanere iscritti a due fondi implica dei costi, che, anche se non eccessivi, risultano inutili

**DA COMMERCIANTE
 A DIPENDENTE**



Una commerciante, dopo avere aperto un negozio, si è iscritta a un Pip. Purtroppo gli affari non sono andati bene; pertanto, chiuso il negozio, ora lavora come dipendente in un'azienda presso la quale vi è la possibilità di iscriversi a un fondo negoziale. Che cosa può fare?

Può rimanere iscritta al Pip, così come iscriversi al fondo negoziale, fruendo anche della contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda, e poi trasferirvi il montante maturato nel Pip

**DA NEGOZIALE
 A REGIONALE**



Un impiegato residente in una Regione che ha istituito un fondo complementare, si è recentemente iscritto a un fondo contrattuale. Ora vorrebbe trasferire il montante al fondo regionale, ma non sa se può farlo subito o se deve attendere che trascorrano due anni

Dopo due anni dall'iscrizione al fondo contrattuale, si può trasferire il montante maturato al fondo complementare della Regione, fruendo anche della contribuzione aggiuntiva in virtù degli impegni assunti dal datore di lavoro

IL QUESITO



Sono un lavoratore dipendente iscritto a un fondo negoziale da alcuni anni. Recentemente mi è stata proposta l'adesione a un piano individuale pensionistico (Pip) che negli ultimi anni ha fatto registrare rendimenti particolarmente interessanti. Mi è stato detto, dalla persona che me l'ha proposto, che posso versare nel Pip non solo il Tfr, ma anche la contribuzione aggiuntiva, sia quella versata a carico mio, sia quella

versata a carico aziendale. Ho anche saputo che posso trasferire nel Pip la contribuzione precedentemente versata nel fondo negoziale. Come potrei fare? Ci sono procedure particolari? E, soprattutto, dei costi? In quanto tempo viene effettuato il trasferimento? E, una volta trasferito il montante, potrò eventualmente ripensarci e tornare al fondo negoziale?

B.C. - PERUGIA



Peso: 47%